AvivaPlus Carte

Contratto di Assicurazione
Protezione Carte
Assistenza
Tutela Legale
Rimborso Spese Mediche e Fisioterapiche

CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO

Data di aggiornamento 01/09/2020

APCC2

Gruppo Aviva

INTRODUZIONE

AvivaPlus Carte è un prodotto rivolto ai clienti della Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A., che in caso di Furto o smarrimento delle Carte Assicurate, offre la garanzia Tutela Legale per l'utilizzo fraudolento delle stesse e la garanzia Assistenza. A queste si può aggiungere il Rimborso Spese Mediche e fisioterapiche per Infortunio in caso di Scippo o Rapina delle Carte Assicurate.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

ESCLUSIONI

- Box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE / SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie, condizioni di assicurabilità e obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato
- Parti evidenziate in grigio per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel Glossario

CONTATTI

Assistenza clienti

800.11.44.33 Numero Verde gratuito anche da cellulare

AREA CLIENTI **MyAviva**

MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici e di denunciare un sinistro. Attivi subito il suo account su **www.aviva.it**

INDICE

1. NORME COMUNI 3
CHI SI PUO' ASSICURARE? 3
COME CI SI PUO' ASSICURARE? 3
QUANDO E COME PAGARE? 4
QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA? 5
COME SI PUO' DISDIRE? 5
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI AVIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO 6
2. ASSISTENZA 8
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 8
ESCLUSIONI 11
3. TUTELA LEGALE 13
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 13
ESCLUSIONI 15
4. RIMBORSO SPESE MEDICHE E FISIOTERAPICHE 16
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE 16
ESCLUSIONI 17
5. NORME IN CASO DI SINISTRO 18
SEZIONE ASSISTENZA 18
SEZIONE TUTELA LEGALE 19
SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE E FISIOTERAPICHE 21
6. TABELLA RIASSUNTIVA MASSIMALI E SCOPERTI 24
7. GLOSSARIO 25

1. NORME COMUNI

CHI SI PUO' ASSICURARE?

Art. 1.1 REQUISITI DI ASSICURABILITA'

Requisiti essenziali per l'assicurabilità di un Rischio e per l'efficacia del contratto sono i seguenti:

- **il Contraente, persona fisica o giuridica, è titolare di un conto corrente presso una Filiale della Banca Popolare di Bari S.c.p.A o della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.;**
- **negli ultimi tre anni non si sono verificati Sinistri causati da eventi coperti dalla Polizza;**
- **non esistono altre assicurazioni per i medesimi rischi coperti dalla Polizza e il Contraente non ha avuto polizze annullate per sinistri relativi a tali rischi.**

Il Contraente può assicurare:

- fino a 6 Carte (debito, credito o prepagate) purché indicate in Polizza ed intestate al Contraente medesimo;
- un unico Assicurato, che sia residente nel territorio della Repubblica Italiana.

Se il Contraente è una persona fisica, l'Assicurato deve coincidere con il Contraente, titolare delle Carte Assicurate.

Se il Contraente è una persona giuridica, deve essere indicato in Polizza un unico Assicurato, che può corrispondere al legale rappresentante, ad un socio, a un amministratore o comunque a un soggetto iscritto nel libro unico del lavoro dell'azienda Contraente.

COME CI SI PUO' ASSICURARE?

Art. 1.2 GARANZIE ACQUISTABILI - PACCHETTI

Il Contraente può scegliere tra 3 diversi Pacchetti di garanzie:

Pacchetto	Assistenza	Tutela Legale	Rimborso Spese Mediche e fisioterapiche
Piano A – Silver	Inclusa	inclusa	Non inclusa
Piano B – Gold	Inclusa	inclusa	Limite Indennizzo 1.500,00
Piano C – Platinum	Inclusa	inclusa	Limite Indennizzo 3.000,00

valori in euro.

Aviva garantisce solo quanto previsto dal Pacchetto prescelto dal Contraente, per le sole Carte Assicurate, come indicato in Polizza.

Ciascuna garanzia opera secondo quanto riportato nelle apposite Sezioni, con scoperti e massimali, a seconda del Pacchetto prescelto, come indicato nell'art. 6.1 - Tabella Riassuntiva Massimali e Scoperti.

QUANDO E COME PAGARE?

Art. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è calcolato per un anno a seconda del Pacchetto prescelto e del numero di Carte Assicurate.

Pacchetto	Premio lordo annuo per Carta Assicurata
Piano A – Silver	12,00
Piano B – Gold	24,00
Piano C – Platinum	36,00

valori in euro.

Il Premio annuo, comprensivo di imposte, è per singola Carta Assicurata.
In caso di più Carte Assicurate, l'importo va moltiplicato per il numero di esse.

Il Premio è determinato per Periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore. Non sono ammessi frazionamenti.

La prima annualità deve essere pagata con addebito in conto corrente intestato al Contraente presso una Filiale della Banca, a favore di Aviva, come autorizzato in Polizza; le annualità successive devono essere pagate con addebito diretto SEPA Direct Debit (S.D.D.) sul conto corrente indicato dal Contraente.
La documentazione contabile della Banca è prova dell'avvenuto pagamento del Premio.

Se nel corso della copertura assicurativa cambia il conto di corrente con il quale sono pagati i premi, il Contraente, anche tramite la Banca, deve avvisare Aviva e fornire i nuovi dati identificativi del conto corrente sottoscrivendo nuova delega SEPA Direct Debit (S.D.D.).

Se il Contraente non paga i premi delle annualità successive:

- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo Premio non pagato;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello di pagamento di tutti i premi scaduti e non pagati, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del primo Premio non pagato, Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio non pagato.

Art. 1.4 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA?

Art. 1.5 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti il contratto non è perfezionato e Aviva non è obbligata a fornire alcuna prestazione.

Art. 1.6 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione dura un anno di calendario (annualità assicurativa); se il contratto è stato stipulato per una durata minore, l'Assicurazione vale quanto la durata del contratto.

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:

- il Contraente o Aviva non hanno inviato disdetta entro i termini, e
- i premi sono stati tutti regolarmente pagati, e
- il Contraente è ancora titolare di un conto corrente presso una Filiale della Banca Popolare di Bari S.c.p.A o Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.

COME SI PUO' DISDIRE?

Art. 1.7 DISDETTA

Sia il Contraente che Aviva possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 della prima scadenza annuale.

Se nel corso della copertura assicurativa il Contraente chiude il conto corrente presso la Filiale della Banca e non è più titolare di alcun conto corrente presso la Banca, la copertura cessa alla prima scadenza annuale.

Art. 1.8 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI COLLOCAMENTO A DISTANZA

(operante solo se il Contraente ha perfezionato il contratto con Tecnica di comunicazione a distanza, cioè tramite la propria area riservata di HomeBanking)

Se il contratto è stato perfezionato dal Contraente tramite area riservata di HomeBanking, il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione tramite:

- invio di lettera raccomandata A/R ad AVIVA ITALIA S.p.A., Uff. Bancassurance Danni, Via Scarsellini 14 – 20161 Milano,

oppure

- a mezzo PEC all'indirizzo aviva_italia_spa@legalmail.it,

oppure

- recandosi presso la filiale della Banca ove il Contraente è titolare di un conto corrente,

entro 14 giorni dalla data di perfezionamento del contratto senza doverne indicare il motivo.

Se il recesso è esercitato come sopra previsto:

- ha effetto dal giorno in cui la Banca o Aviva lo riceve; contestualmente il contratto si estingue;
- Aviva trattiene la frazione di Premio relativa al periodo intercorrente tra la data di effetto del contratto e la data di effetto del recesso e deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione per tale periodo;
- entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, Aviva restituisce al Contraente la frazione di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte già versate, senza penali.

Art. 1.9 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e Aviva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:

- quando scade la rata di Premio in corso,

oppure,

- alla scadenza successiva se la comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Se nella comunicazione è indicata una data di recesso diversa da queste scadenze, Aviva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di assicurazione pagato ma non goduto, al netto delle imposte.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI AVIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 1.10 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.[1]

Art. 1.11 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva se ha già stipulato o se in corso di contratto stipula assicurazioni per lo stesso Rischio e, in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri.[2]

Art. 1.12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Aviva ogni aggravamento del Rischio.

[1] Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

[2] Articolo 1910 del Codice Civile

Gli aggravamenti del Rischio non noti o non accettati da Aviva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione dell'Assicurazione.[3]

Art. 1.13 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del Rischio, Aviva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.[4]

Art. 1.14 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.15 VARIAZIONI DELLA CARTA ASSICURATA

In caso di Furto, smarrimento o altra eventualità che comporti la sostituzione della Carta Assicurata, nell'arco dell'annualità assicurativa, con Carta avente una numerazione diversa, eventuali sinistri che dovessero verificarsi sulla nuova Carta sono in copertura fino alla prima scadenza annua, solo se, al momento del Sinistro, il Contraente presenta un documento rilasciato dall'istituto di credito che prova la sostituzione.

A ogni ricorrenza annua, il Contraente ha l'obbligo di aggiornare i dati delle Carte Assicurate. In caso di mancato adeguamento alla prima ricorrenza utile, eventuali sinistri su Carte Assicurate non dichiarate non sono coperti dalla presente Assicurazione.

Art. 1.16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

[3] Articolo 1898 del Codice Civile

[4] Articolo 1897 del Codice Civile

2. ASSISTENZA

Sezione operante in tutti i Pacchetti

Aviva, in conformità al Regolamento Isvap n°12 del 9 gennaio 2008, presta il servizio di Assistenza tramite la seguente Struttura Organizzativa:

Blue Assistance S.p.A., con Sede a Torino - Via Santa Maria, 11

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa che può essere contattata 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

- **dall'Italia chiamando il numero Verde 800 19.69.14**
- **dall'estero chiamando il numero +39 011.742.56.88**
- **fax +39 011.742.55.88**

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Aviva può cambiare Struttura Organizzativa, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dalla Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Aviva garantisce all'Assicurato le seguenti prestazioni, entro i limiti previsti, solo per le Carte Assicurate indicate in Polizza:

Art. 2.1.1 Rimborso di denaro contante in caso di Furto, Scippo e/o Rapina presso l'ATM (Automated Teller Machine)
In caso di Furto, Scippo e/o Rapina del denaro contante prelevato con la Carta Assicurata, verificatosi entro 24 ore dall'ora del prelievo, Aviva rimborsa all'Assicurato l'importo sottratto.

Limite di Indennizzo per singola Carta Assicurata: 150,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Scoperto: 20% del Danno Indennizzabile con il minimo di 50,00 euro.

Questa garanzia è valida in tutto il mondo.

ESEMPIO APPLICAZIONE SCOPERTO E LIMITE DI INDENNIZZO
Evento: Scippo di 300,00 euro in contanti prelevati con la Carta Assicurata
Danno Indennizzabile: 300,00 euro
Scoperto: 20% del Danno Indennizzabile = 60,00 euro
Danno Indennizzabile – Scoperto = 240,00 euro
Indennizzo: 150,00 euro (pari al Limite di Indennizzo per singola Carta Assicurata)

Art. 2.1.2 Rimborso spese di comunicazione
In caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento della Carta Assicurata, Aviva rimborsa all'Assicurato le eventuali spese di comunicazione sostenute e documentate (telefono, fax o internet) necessarie per contattare la Struttura Organizzativa oppure le Autorità competenti per la denuncia dei fatti.

Limite di Indennizzo per singola Carta Assicurata: 100,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Questa garanzia è valida in tutto il mondo.

Art. 2.1.3 Rimborso spese di recupero effetti personali
Se gli effetti personali, persi congiuntamente alla Carta Assicurata, sono ritrovati, Aviva rimborsa all'Assicurato le spese documentate e sostenute, anche da terzi, per il loro recupero.

Limite di Indennizzo per singola Carta Assicurata: 200,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Questa garanzia è valida in tutto il mondo.

Art. 2.1.4 Anticipo denaro contante per spese di prima necessità
Se l'Assicurato che si trova all'Estero

- subisce un Furto, Scippo, Rapina o smarrimento della Carta Assicurata insieme al denaro contante, e
- denuncia regolarmente l'accaduto alle Autorità competenti, e
- deve sostenere delle spese di prima necessità,

può richiedere alla Struttura Organizzativa un anticipo di denaro.

Limite di Indennizzo per singola Carta Assicurata: 2.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Questa garanzia opera in tutto il mondo, salvo l'oggettiva impossibilità di raggiungere il luogo in cui si trova l'Assicurato, nei territori al di fuori della Repubblica Italiana.

Firmando un apposito documento rilasciato al momento della consegna dell'anticipo, l'Assicurato si impegna, a restituire il denaro anticipato, con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipo. Dopo tale termine sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma anticipata.

Art. 2.1.5 Anticipo pagamento conto dell'hotel

Se l'Assicurato che si trova all'Estero

- subisce un Furto, Scippo, Rapina o smarrimento della Carta Assicurata insieme al denaro contante, e
- denuncia regolarmente l'accaduto alle Autorità competenti, e
- non ha altri mezzi per pagare il conto dell'hotel,

può richiedere alla Struttura Organizzativa di pagare il conto dell'hotel, a titolo di anticipo.

Limite di Indennizzo per singola Carta Assicurata: 2.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Questa garanzia opera in tutto il mondo, salvo l'oggettiva impossibilità di raggiungere il luogo in cui si trova l'Assicurato, nei territori al di fuori della Repubblica Italiana.

Firmando un apposito documento rilasciato al momento della consegna dell'anticipo, l'Assicurato si impegna a restituire il denaro anticipato, con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipo. Dopo tale termine sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma anticipata.

Art. 2.1.6 Anticipo acquisto biglietti per rientro anticipato

Se l'Assicurato che si trova all'Estero

- subisce un Furto, Scippo, Rapina o smarrimento della Carta Assicurata insieme al biglietto di viaggio, e
- denuncia regolarmente l'accaduto alle Autorità competenti,

può richiedere alla Struttura Organizzativa di organizzare il suo rientro anticipato dall'Estero, in aereo o treno. Aviva anticipa il costo del biglietto di rientro.

Limite di Indennizzo per singola Carta Assicurata: 2.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.
Questa garanzia opera in tutto il mondo, salvo l'oggettiva impossibilità di raggiungere il luogo in cui si trova l'Assicurato, nei territori al di fuori della Repubblica Italiana.

Firmando un apposito documento rilasciato al momento della consegna dell'anticipo/del biglietto di rientro, l'Assicurato si impegna a restituire il denaro anticipato, con bonifico bancario, entro 30 giorni dalla data di erogazione dell'anticipo. Dopo tale termine sono dovuti anche gli interessi legali sulla somma anticipata.

ESCLUSIONI

Art. 2.2 ESCLUSIONI

Sono escluse le prestazioni derivanti dai seguenti eventi:

a) eventi direttamente connessi a guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di Sabotaggio, di Terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
b) terremoti, inondazioni, alluvioni o altri sconvolgimenti da parte della natura;
c) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchini acceleratrici, raggi X, …);
d) Incendi, Esplosioni, Scoppi;
e) stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
f) agevolati o commessi con dolo:
    i. dall'Assicurato o dal Contraente e, se non è una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata;
    ii. dal Coniuge, dal convivente more uxorio dell'Assicurato o da persone che abitano con l'Assicurato;
    iii. da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
    iv. da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità[5], anche se non conviventi.

Sono inoltre esclusi gli utilizzi fraudolenti:

g) conseguenti a Furto o smarrimento contestuale della Carta Assicurata e del "codice segreto PIN";
h) conseguenti a clonazione della Carta Assicurata;
i) conseguenti a una transazione con PIN, sia che la rilevazione del codice PIN sia stata accidentale, forzata, per negligenza o in altri modi;
j) conseguenti a funzionamento difettoso o errori di programmazione del sistema di pagamento della Carta Assicurata;
k) se l'emittente ritiene il Titolare della Carta responsabile o complice dell'utilizzo fraudolento;
l) se gli importi non sono il risultato diretto di un utilizzo fraudolento, quali per esempio spese legali, investigative, addebiti o ogni altra forma di compenso per difficoltà o inconvenienti derivanti dalle frodi.

Aviva non rimborsa spese per interventi che non sono stati prima autorizzati dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Aviva.

[5] Articolo 649 del Codice Penale, comma 1.

Aviva non assume la responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.

3. TUTELA LEGALE

Sezione operante in tutti i Pacchetti

Aviva ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri[6] di Tutela legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (DAS), con sede a Verona - Via Enrico Fermi 9/B
tel. 045 8378901
fax 045 8351023

Le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri deve essere inviata in via preferenziale a DAS.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Aviva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal contratto.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
In caso di Furto o smarrimento della Carta Assicurata, regolarmente bloccata, **Aviva offre all'Assicurato assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, nei seguenti casi**:

Art. 3.1.1 Furto di identità
In caso di Furto di Identità conseguente a Furto o smarrimento, regolarmente denunciato alle Autorità, dei documenti di identificazione personale, insieme alla Carta Assicurata – regolarmente bloccata – le garanzie valgono:

a) per resistere a pretese di terzi nei confronti dei quali sono state assunte obbligazioni da parte di chi indebitamente si è appropriato dell'identità dell'Assicurato;
b) per sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per Fatti Illeciti commessi da chi gli ha sottratto l'identità, purchè l'Assicurato abbia sporto denuncia/querela e si costituisca parte civile.

Art. 3.1.2 Utilizzo Fraudolento della Carta
In caso di Utilizzo Fraudolento della Carta Assicurata, regolarmente bloccata, dopo il Furto o lo smarrimento della Carta, regolarmente denunciato alle Autorità, le

[6] Titolo XI, Capo II, Articoli 163 e 164 del D.Lgs 209/2005

garanzie valgono per sostenere l'esercizio di pretese al Risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per Fatti Illeciti commessi da chi ha utilizzato fraudolentemente la Carta e connessi a tale uso, purché l'Assicurato abbia sporto denuncia/querela e si costituisca parte civile.

Art. 3.1.3 Consulenza legale telefonica

Aviva tramite DAS eroga un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica, nelle materie previste in Polizza, per:

- affrontare in modo corretto una controversia di natura legale;
- per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (per esempio richieste di Risarcimento o diffide);
- per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Art. 3.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente/titolare della Carta Assicurata.
Se il Contraente è una persona giuridica e la Carta è intestata all'azienda Contraente, le garanzie operano sia a favore dell'Assicurato indicato in Polizza, quale persona utilizzatrice della Carta Assicurata, sia a favore del Contraente stesso.

Art. 3.3 LIMITE DI INDENNIZZO

Aviva offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al Limite di Indennizzo di 5.000,00 euro per Sinistro per singola Carta Assicurata.

Art. 3.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

a) di tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di Danni Extracontrattuali;
b) dei Paesi dell'Unione Europea, Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operativo per chiamate dall'Italia e in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 3.5 DECORRENZA DELLA GARANZIA

Un evento è in garanzia se avviene dalle ore 00:00 del giorno indicato in Polizza.
Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al Risarcimento, nei casi di richieste di Risarcimento di Danni Extracontrattuali;
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma che si sono manifestati entro 2 anni dalla sua cessazione.

ESCLUSIONI

Art. 3.6 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

a) in caso di Furto d'identità senza denuncia alle Autorità;
b) per i procedimenti penali e amministrativi;
c) per tutti gli eventi non previsti nell'oggetto dell'assicurazione.

Sono escluse inoltre le seguenti spese:

d) anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste all'art. 5.2.2 - Gestione del Sinistro e all'art. 5.2.3 - Obblighi in caso di Sinistro delle Norme in caso di Sinistro;
e) per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
f) del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
g) di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per eseguire l'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
h) per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, DAS, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000,00 euro, esclusa però ogni duplicazione di onorari;
i) dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà[7] ;
j) rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da DAS, l'Assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
k) ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se la controversia si conclude con una transazione non concordata con DAS;
l) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
m) gli oneri fiscali, eccetto l'IVA, se non detraibile per l'Assicurato, indicata nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

[7] Articolo 1292 del Codice Civile

4. RIMBORSO SPESE MEDICHE E FISIOTERAPICHE

Sezione operante nei soli Pacchetti Gold e Platinum

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Art. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di Infortunio all'Assicurato avvenuto in occasione di Scippo o Rapina della Carta Assicurata, regolarmente bloccata, che comporti almeno un pernottamento in un Istituto di Cura, Aviva rimborsa all'Assicurato le relative spese mediche e fisioterapiche da lui sostenute.

Per spese mediche si intendono:

- **spese ospedaliere o cliniche;**
- **onorari a medici e chirurghi;**
- **spese per accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;**
- **spese per il trasporto su ambulanze o mezzi speciali di soccorso a un Istituto di Cura o a un Ambulatorio;**
- **spese farmaceutiche;**
- **spese per la prima protesi**, escluse comunque le protesi dentarie.

Art. 4.2 OPERATIVITA' "A SECONDO RISCHIO"

Se l'Assicurato ha in corso altre coperture assicurative per i medesimi rischi, questa garanzia opera solo per l'eventuale eccedenza di spese non rimborsate dalle analoghe coperture e comunque entro i limiti indicati in Polizza.

ESEMPIO OPERATIVITA' "A SECONDO RISCHIO"
Carta Assicurata con Pacchetto Premium
Prestazione effettuata: Risonanza magnetica
Spesa effettuata: 400,00 euro

1° ipotesi – prestazione garantita da altra copertura assicurativa
Ammontare rimborsato da altra copertura (operante "a primo rischio"): 200,00 euro
Ammontare residuo di cui richiedere rimborso ad Aviva: 200,00 euro
Ammontare rimborsabile dalla presente copertura: 200,00 euro

2° ipotesi – prestazione non garantita da altra copertura assicurativa
Ammontare rimborsabile dalla presente copertura: 400,00 euro

Art. 4.3 LIMITE DI INDENNIZZO

Aviva rimborsa le spese mediche e fisioterapiche di cui a questa Sezione, fino al Limite di Indennizzo previsto dal Pacchetto prescelto dal Contraente e indicato in Polizza.
Il Limite di Indennizzo opera per Sinistro e per annualità assicurativa per ciascuna Carta Assicurata.

Art. 4.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

Questa garanzia è valida per il mondo intero.

ESCLUSIONI

Art. 4.5 ESCLUSIONI

L'Assicurazione non opera per:

a) eventi derivanti da stato di ebbrezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
b) lesioni provocate intenzionalmente;
c) eventi direttamente connessi allo stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, insurrezioni a carattere generale;
d) eventi connessi a: operazioni/esercitazioni militari e delle forze dell'ordine in qualsiasi parte del mondo; a arruolamento volontario, richiamo per mobilitazione e per motivi di carattere eccezionale;
e) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; atti temerari. Sono comunque coperti gli Infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o compiuti per dovere di solidarietà umana;
f) interventi chirurgici di carattere estetico, salvo quelli resi necessari dall'infortunio;
g) ricoveri in Istituti di Cura che non rispondano alle caratteristiche di cui alla definizione di Istituto di Cura.

5. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 5.1 SEZIONE ASSISTENZA

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi solo alla Struttura Organizzativa che può essere contattata ai seguenti numeri attivi 24:00 ore su 24:00, tutti i giorni dell'anno:

- **dall'Italia chiamando il numero Verde 800 19.69.14**
- **dall'estero chiamando il numero +39 011.742.56.88**
- **fax +39 011.742.55.88**

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve avvisare la Struttura Organizzativa entro 3 giorni da quando ne ha avuto la possibilità.
Se non rispetta tale obbligo, l'Assicurato può perdere tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.[8]

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità e quelle del Contraente (se diverso dall'Assicurato);
- il numero di polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono per essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta;
- i riferimenti della Carta Assicurata collegata alla richiesta di prestazione (numero, istituto emittente, circuito);
- la copia della denuncia alle Autorità, in caso di Furto, Scippo, Rapina o smarrimento della Carta Assicurata o del denaro contante prelevato presso l'ATM.

In caso di richiesta di rimborso per spese di recupero effetti personali, come previsto all'art. 2.1.3 della Sezione Assistenza, gli effetti personali smarriti (e poi recuperati) devono essere presenti all'interno della denuncia alle Autorità competenti ed il ritrovamento degli stessi deve essere comunicato all'Assicurato tramite comunicazione scritta delle Autorità stesse.

La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere eventuali ulteriori documenti necessari per la gestione del Sinistro.

[8] Articolo 1915 del Codice Civile

Art. 5.2 SEZIONE TUTELA LEGALE

Art. 5.2.1 Denuncia del Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.34.11.43 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di sostituzione della Carta Assicurata, nell'arco dell'annualità assicurativa, con numerazione diversa, sarà onere dell'Assicurato trasmettere a DAS un documento, rilasciato dall'istituto di credito, che prova la sostituzione.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800.34.11.43, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

Art. 5.2.2 Gestione del Sinistro

1) Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
   a) ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati. Quando richiesto da DAS, l'Assicurato deve quindi rilasciare apposita procura per la gestione della controversia;
   b) per risolvere la controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie;
   c) l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

2) DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:
   a) quando è necessaria la difesa dell'Assicurato per resistere a un'azione civile promossa da terzi;
   b) se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

3) Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
   a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;

b) se l'Assicurato non fornisce il nome di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
c) l'Assicurato deve in ogni caso dare regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale dato a un legale e di darlo a uno nuovo, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Questa disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

4) DAS gestisce a tutti gli effetti un unico Sinistro:
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più Assicurati;
c) se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

Art. 5.2.3 Obblighi in caso di Sinistro
Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:

a) deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
e) senza la preventiva autorizzazione di DAS non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

Art. 5.2.4 Termini di liquidazione
DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i Limite di Indennizzo previsti, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Art. 5.2.5 Esonero di responsabilità
Aviva e DAS non sono responsabili:
- dell'operato di legali e periti;

- di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni, causati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 5.2.6 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del Sinistro, entrambi possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno per metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, entro i Limiti d'Indennizzo previsti.

Se l'Assicurato intende in alternativa andare per vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione[9].

Art. 5.3 SEZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE E FISIOTERAPICHE

Art. 5.3.1 Denuncia del Sinistro e obblighi relativi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve avvisare per iscritto Aviva entro 3 giorni da quando ne ha avuto la possibilità. Se non rispetta tale obbligo, può perdere tutto o in parte il diritto all'Indennizzo[10].

Su richiesta di Aviva, l'Assicurato deve:

- **sottoporsi in qualsiasi momento agli accertamenti e ai controlli medici necessari;**
- **fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria, sciogliendo perciò dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.**

La denuncia del Sinistro può essere inviata:

- alla e-mail sinistri_bpbari@ttycreo.it;
- al fax n. 0362/609954;
- per posta ad Aviva Italia S.p.A. - Servizio Sinistri – via Scarsellini 14 – 20161 Milano;
- accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva" disponibile sul sito www.aviva.it.

L'Assicurato deve fornire:

- le proprie generalità e quelle Contraente (se diverso dall'Assicurato stesso);
- i riferimenti della Carta Assicurata collegata al Sinistro (numero, istituto emittente, circuito);

[9] come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010

[11] Articolo 1915 del Codice Civile

- la copia della denuncia alle Autorità in caso di Scippo o Rapina della Carta Assicurata collegata al Sinistro.

In caso di sostituzione della Carta Assicurata, nell'arco dell'annualità assicurativa, con Carta con numerazione diversa, sarà onere dell'Assicurato trasmettere ad Aviva un documento, rilasciato dall'istituto di credito, comprovante la sostituzione.

Aviva si riserva di richiedere eventuali ulteriori documenti necessari per la gestione del Sinistro.

Per informazioni o assistenza relative ai Sinistri, l'Assicurato può rivolgersi, al seguente Numero verde:

800.114.433
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00
(esclusi i festivi)

Art. 5.3.2 Arbitrato

In caso di controversie di natura medica, sulla natura dell'infortunio o sui miglioramenti che possono essere ottenuti con adeguati trattamenti terapeutici o sui criteri di liquidazione di cui all'art. 5.3.3, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici.
I medici sono nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, l'onorario del medico da essa designato, e metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Se lo ritiene necessario, il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'infortunio a un tempo che il Collegio stesso definisce; in questo caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'Indennizzo.
Per risolvere eventuali controversie tra le Parti, l'Assicurato in alternativa a quanto precede, può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 5.3.3 Criteri di liquidazione

Aviva paga l'Indennizzo o il rimborso a cura ultimata, su presentazione, oltre alle informazioni previste dal precedente art. 5.3.1 - Denuncia del Sinistro ed obblighi relativi, degli originali di:

- certificato medico che attesta l'infortunio, la richiesta di visite, di esami diagnostici, di ricovero, di day hospital o di intervento chirurgico;
- referti medici e ogni altra documentazione sanitaria giustificativa (risultati diagnostici, cartella clinica, ecc.);
- fatture, notule, distinte e ricevute, debitamente saldate.

In caso di rimborso, se l'Assicurato ricorre alle strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale o si avvale di Enti o Fondi, presenta la relativa documentazione di spesa in originale per le spese sostenute e rimaste a suo carico.
Gli Indennizzi e i rimborsi sono effettuati in Italia in euro.

Art. 5.3.4 Termini di liquidazione
Aviva liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i Limiti di Indennizzo, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

6. TABELLA RIASSUNTIVA MASSIMALI E SCOPERTI

Art. 6.1 TABELLA RIASSUNTIVA MASSIMALI E SCOPERTI

Le garanzie prestate prevedono i seguenti massimali e scoperti, a seconda del pacchetto prescelto.

Garanzia	Limite di Indennizzo*	Scoperto
Assistenza *(operante in tutti i Pacchetti)*		
Rimborso di denaro in caso di Furto/Scippo/Rapina ad ATM	150,00	20% minimo 50,00
Rimborso spese di comunicazione	100,00	-
Rimborso spese di recupero effetti personali	200,00	-
Anticipo denaro contante acquisti di prima necessità	2.000,00	-
Anticipo denaro contante pagamento conto hotel	2.000,00	-
Anticipo acquisto biglietti per rientro anticipato	2.000,00	-
Tutela Legale *(operante in tutti i Pacchetti)*		
Furto d'identità	5.000,00 (Limite Indennizzo per Sinistro)	-
Utilizzo fraudolento della Carta		-
Rimborso Spese Mediche e fisioterapiche		
Piano A – Silver	Non operante	-
Piano B – Gold	1.500,00	-
Piano C – Platinum	3.000,00	-

valori in euro.

*I Limiti di Indennizzo valgono per Sinistro e per annualità assicurativa per ciascuna Carta Assicurata, se non indicato diversamente.

7. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ARBITRATO
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO
Il soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.

AUTOMATED TELLER MACHINE o ATM
Sistema per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto corrente bancario, attraverso l'uso di una carta di debito nei distributori collegati in rete telematica, anche fuori dagli orari di lavoro degli istituti di credito e in località diverse dalla sede della banca presso cui si intrattiene il rapporto di conto corrente.

AVIVA
Aviva Italia S.p.A.

BANCA
Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.

CARTA ASSICURATA
Carta di credito, debito o prepagata, intestata al Contraente, indicata in Polizza.

CONTRAENTE
Il soggetto, persona fisica o giuridica, residente nel territorio della Repubblica Italiana, correntista della Banca, che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone, titolare delle Carte Assicurate.

D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia Tutela Legale.

DANNO EXTRACONTRATTUALE
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il

danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DANNO INDENNIZZABILE
L'importo del danno calcolato, sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell'applicazione di eventuali Franchigie, scoperti e/o limiti di Indennizzo che verranno successivamente conteggiati nella determinazione dell'Indennizzo dovuto da Aviva.

DIRITTO CIVILE
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

ESPLOSIONE
La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FATTO ILLECITO
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FRANCHIGIA
Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

FURTO
L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

FURTO DI IDENTITA'
Qualsiasi atto con il quale un soggetto, volontariamente e consapevolmente, usa l'identità di un'altra persona per trarne un beneficio.

INCENDIO
La combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO
La somma dovuta Aviva in caso di Sinistro.

INFORTUNIO
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce la morte e/o lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INTERMEDIARIO
La persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

ISTITUTO DI CURA
L'Ospedale pubblico, l'Istituto Universitario, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.

LIMITE DI INDENNIZZO/MASSIMALE
Importo che rappresenta il massimo esborso di Aviva in relazione a specifiche situazioni menzionate in Polizza.

PERIODO DI ASSICURAZIONE
Si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

POLIZZA O CONTRATTO
Il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente ad Aviva.

PROCEDIMENTO PENALE
È una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice.

RAPINA
La sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone o condotta di chi si faccia consegnare una somma di denaro o altra utilità, lasciando intendere di essere armato, anche senza esserlo e minacciando la vittima

RICOVERO
La degenza, cioè la permanenza, in Istituto di Cura, dell'Assicurato per un periodo di almeno 24 ore consecutive o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento, restando inteso che il giorno di dimissioni dall'Istituto di Cura non è inteso come giorno di ricovero.

RISARCIMENTO
La somma corrisposta da Aviva al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il Sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO
Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SCIPPO
Il Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO
La percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

SCOPPIO
Il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso di pressione.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SPESE PERITALI
Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di Blue Assistance S.p.A. – Via Santa Maria 11, Torino – tramite cui Aviva presta il servizio di Assistenza, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.

TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Qualunque modalità di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi.

TERRORISMO
Qualunque atto, incluso l'uso della forza o della violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia

governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Aviva Italia S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it

Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva

Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09197520159 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005

INFORMAZIONI UTILI

RIFERIMENTI UTILI PER CONTATTARCI IN CASO DI NECESSITA'

INFORMAZIONI SULLA POLIZZA E SUI SINISTRI
Per qualsiasi informazione sulla Polizza e sui Sinistri, contattare il Numero Verde 800.114.433 dalle 09:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì (esclusi festivi)

La documentazione del sinistro può essere inviata alla casella mail Sinistri_bpbari@ttycreo.it oppure al fax numero 0362.609954

ASSISTENZA 24h su 24h tutti i giorni dell'anno Contattare i seguenti recapiti telefonici:
Dall'Italia Numero Verde 800.196.914
Dall'estero N. +39.011.742.56.88

TUTELA LEGALE
Per qualsiasi informazione sui sinistri contattare i seguenti recapiti telefonici:
Dall'Italia Numero Verde 800.341.143
Dall'estero N. +39.045.83.78.959
La documentazione del sinistro può essere inviata alla casella mail sinistri@das.it

AvivaPlus Carte è un prodotto assicurativo distribuito da:
Banca Popolare di Bari S.c.p.A. e Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Bari.

Mod. 13157 - pdf - Ed. 09/2020 - AVIVA